

CONVENZIONE

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI 2

ID 1949 - Lotto 7



CONVENZIONE

PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI – EDIZIONE 2 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 7739844153

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Sicuritalia Ivri S.p.A., con sede legale in Como – 22100 (CO), via Belvedere 2/A, Codice Fiscale e Partita IVA 07897711003, iscritta alla C.C.I.A.A. di Como al n. 07897711003. REA n. 289970 domiciliata ai fini del presente atto in con sede legale in Como – 22100 (CO), via Belvedere 2/A, in persona dell'Ing. Iervolino Giovanni Roberto nato a MILANO (MI) il 07/06/1969, in qualità di Consigliere Delegato giusta poteri allo stesso conferiti in data 26/07/2021 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "**Information Technology**";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella



Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 e rinnovata in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 247 del 22/12/2018;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 7 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla società Elba Assicurazioni Spa ed avente n. 1817200 per un importo di Euro 83.200 = (ottantatremiladuecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla società Elba Assicurazioni Spa ed avente n. 1817370 per un importo di Euro 1.696.767,62 =



(unmilione seicentonovantaseimilasettecentosessantasette/62) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni Spa ed avente n. 1817212 per un importo pari ad Euro 9.400,00= (novemilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A. ed avente n. A4000052412-LB stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-videosorveglianza-2
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A", (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "F" (Patto di integrità), l'Allegato "G" (Facsimile di Nomina a responsabile del trattamento dei dati).
3. Considerato che:
 - la Piattaforma di e-Procurement rende disponibili dati rilevanti per il monitoraggio della Convenzione;
 - è inoltre prevista la facoltà per Consip di chiedere al Fornitore specifici report al fine di monitorare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali come indicato all'art 9 comma 7 della presente,si ritiene superata l'esigenza di alimentare il sistema di monitoraggio della Convenzione tramite l'invio da parte del Fornitore dei flussi previsti nell'Appendice A del Capitolato Tecnico. Quindi, a parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 1, devono considerarsi privi di ogni efficacia gli adempimenti ad essi collegati e quindi espunte dal Capitolato Tecnico le seguenti parti:



- il riferimento all'Appendice A nel paragrafo 1
- la sezione "Flussi Data Mart" nel paragrafo 3.2.2
- il paragrafo 4.1.8 "SLA per la qualità dei flussi Data Mart"
- la Tabella 82 – "Penali relative alla qualità dei flussi Data Mart" all'interno del paragrafo 5

l'Appendice A - Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'art. 1 comma 1;
 - b) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) Data di Accettazione:** la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura e dei servizi;
 - f) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire, a favore delle amministrazioni e degli enti articolati a livello locale, nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Lazio, Abruzzo, Sardegna;
 - h) Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a 5.200.000,00;
 - i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo



contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Rientrano in questo ambito i provvedimenti, ivi comprese le raccomandazioni, adottati da soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza della Repubblica.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di Sistemi di Videosorveglianza, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a prestare le seguenti forniture e servizi connessi:
 - telecamere di videosorveglianza di tipo IP delle seguenti tipologie:
 - box (base e avanzata);
 - bullet (base, avanzata e termica);
 - minidome;
 - dome;
 - speed dome PTZ;
 - fisheye;
 - panoramica (180° e 360°);
 - per lettura targhe (a bassa e alta velocità);
 - sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne;
 - switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch);
 - software di Video Management System (VMS);
 - software relativo alle telecamere di lettura targhe;
 - server per l'installazione delle componenti software e relativi elementi aggiuntivi;
 - Network Video Recorder (NVR);
 - illuminatori ad infrarossi;
 - altri accessori (encoder, midspan, control board e joystick);
 - servizio di installazione e configurazione (compresa la realizzazione di eventuali lavori accessori alla fornitura e la dismissione di apparati esistenti);
 - servizio di assistenza da remoto;
 - servizio di supporto alla verifica di conformità;
 - servizio di manutenzione;
 - servizio di supporto specialistico;
 - servizio di addestramento sulla fornitura;tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € 5.200.000,00.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto



dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture e i servizi oggetto della presente Convenzione.

4. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata massima di 36 mesi.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) verificare che l'Ordinativo di Fornitura emesso nei propri confronti dall'Amministrazione Contraente sia stato da quest'ultima correttamente emesso sulla base dei criteri e dei



- vincoli esposti nel Capitolato Tecnico e, tra questi, del vincolo di cui al par. 2.3.1.9 del Capitolato tecnico;
- b) conseguentemente, a non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell'errore all'Amministrazione.
2. Il Fornitore garantisce, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi Allegati, che:
- a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione sono quelli offerti in sede di gara o successivamente autorizzate dalla Consip sulla base di quanto previsto nei seguenti articoli 17 e 18;
 - b) il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi possiede le competenze minime e migliorative eventualmente offerte, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - d) per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture e il personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - e) per l'intero periodo di durata dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, provvederà ad installare e aggiornare le patch di sicurezza che verranno rilasciate dal produttore su tutti gli apparati oggetto di fornitura.
3. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, laddove il dimensionamento del servizio oggetto dei contratti attuativi richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, a preferire - a parità di condizioni rispetto a soggetti terzi, in termini di qualifica, inquadramento e trattamento economico - l'assunzione del personale risultante alle dipendenze del fornitore uscente al termine finale di efficacia del precedente contratto di appalto, a condizione che: a) ciò non pregiudichi l'efficienza della propria organizzazione imprenditoriale in linea con quanto previsto dall'art. 41 della Costituzione; b) ciò non alteri le modalità di erogazione del servizio definite nell'Offerta Tecnica.
4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti e oggetto di fornitura della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.
5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di apparecchiature/apparati per lo smaltimento, il Fornitore dichiara e si impegna a svolgere le attività di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, il Fornitore è consapevole ed accetta le modalità e gli adempimenti stabiliti nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. In caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nelle/delle modalità di esecuzione delle attività propedeutiche all'Ordinativo di Fornitura ivi stabilite, l'Amministrazione ha l'onere di



comunicare alla Consip S.p.A. detti ritardi e/o inadempimenti, evidenziandone, eventualmente con opportuna documentazione a supporto, le relative circostanze di fatto, anche al fine dell'applicazione da parte della Consip S.p.A., laddove di competenza, delle penali di cui oltre.

7. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, procederà alla emissione della "*Richiesta di preventivo*" con allegato il "*Documento di specifiche di realizzazione*" di propria competenza, in cui sono descritte nel dettaglio le specifiche del Sistema di videosorveglianza da implementare e il perimetro delle forniture e dei servizi richiesti.
2. Il Fornitore, una volta ricevuta la "*Richiesta di preventivo*", dovrà effettuare una prima verifica di massima sulla rispondenza del "*Documento di specifiche di realizzazione*" all'oggetto di fornitura previsto e inviare una "*Comunicazione di esito positivo - ovvero - negativo della verifica di compliance*" in base alla verifica effettuata e secondo quanto previsto nel paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico.
3. In caso di verifica positiva, il Fornitore è tenuto, ove richiesto dalla Amministrazione, ad effettuare il sopralluogo, di cui verrà compilato specifico verbale, e in ogni caso a redigere e inviare all'Amministrazione il "*Documento di soluzione tecnico-economica*", secondo quanto previsto nel paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico, elaborato sulla base del "*Documento di specifiche di realizzazione*" fornito dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste.
Il predetto "*Documento di soluzione tecnico-economica*" potrà essere approvato dall'Amministrazione, anche a seguito di modifiche, ovvero non approvato. La non approvazione da parte dell'Amministrazione pone termine alle attività e nessun compenso è corrisposto al Fornitore.
4. In caso di approvazione, l'Amministrazione procede a richiedere la finalizzazione del "*Documento di soluzione tecnico-economica*", con quanto previsto nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare il documento completo secondo le modalità e tempistiche riportate nel medesimo paragrafo, pena l'applicazione delle penali previste.
5. L'Amministrazione potrà approvare il documento di cui al comma che precede, procedendo all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, o richiedere ulteriori integrazioni, in accordo con le tempistiche riportate nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico, e procedere successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
6. L'Amministrazione ha infine la possibilità di procedere direttamente all'emissione di un Ordinativo di Fornitura, senza l'effettuazione di alcuna delle attività preliminari previste nei



precedenti commi del presente articolo, e secondo i vincoli riportati nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura e i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna e la realizzazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi al *"Servizio di supporto alle attività di verifica di conformità"* e alle attività di dismissione di apparati esistenti, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Nell'ambito di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la verifica funzionale entro e non oltre i tempi indicati nel Capitolato Tecnico ovvero nel *"Documento di soluzione tecnico-economica"*. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nel Capitolato Tecnico ovvero nel *"Documento di soluzione tecnico-economica"*, nonché nel rispetto degli impegni assunti nella propria Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture e dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per verificarne le relative funzionalità, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà inoltre effettuata in seguito a ogni intervento relativo al servizio di supporto specialistico, a valle della redazione del *"Rapporto di fine intervento"*. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
5. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo qualora le verifiche di funzionalità diano esito positivo e i beni e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico, dell'offerta tecnica, ove migliorativa, e di quanto previsto nei requisiti espressi dall'Amministrazione nel *"Documento di specifiche di realizzazione"* e/o nel *"Documento di soluzione tecnico-economica"*, o nelle specifiche di installazione o nella *"Richiesta di attivazione del servizio di supporto"*; tutti gli oneri e le spese per le attività di supporto alle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Delle verifiche di conformità viene redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale *"Data di accettazione"* della fornitura e dei servizi, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione dei servizi.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti o sostituire i beni non perfettamente funzionanti o risolvere i disservizi e comunicare la disponibilità al secondo collaudo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformità negativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito negativo, ferma l'applicazione delle penali, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di procedere ad un'ulteriore verifica,



che il Fornitore dovrà predisporre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari, ovvero di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura secondo quanto oltre stabilito.

9. È facoltà dell'Amministrazione concordare con il Fornitore la possibilità di effettuare rilasci successivi in caso di realizzazione di sistemi di elevata complessità, ad esempio realizzati da più sotto sistemi indipendenti realizzati in sedi o aree differenti. Per ogni sotto sistema sarà effettuata la relativa verifica di conformità, con le medesime modalità riportate nei precedenti commi del presente articolo.
10. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture e dei servizi resi disponibili.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
12. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata emissione del certificato di cui al comma 12 o comma 13, la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente Convenzione.

ARTICOLO 9 SERVIZI CONNESSI E LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto della presente Convenzione per la durata e con modalità e termini stabiliti nella Convenzione medesima, nel Capitolato tecnico e/o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica. Ciò vale sia per i servizi obbligatori sia, ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti, per i servizi che nel Capitolato tecnico sono definiti opzionali.
2. Per il servizio di "supporto specialistico", in accordo con quanto previsto nel paragrafo 2.3.5.2 del Capitolato Tecnico, in seguito alla "*Richiesta di attivazione del servizio di supporto*" da parte dell'Amministrazione il Fornitore è tenuto a inviare una "*Lettera di presa in carico del servizio di supporto*" comunicando la data di avvio dell'intervento richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui al seguito. Al termine delle attività il Fornitore dovrà fornire il documento di "*Rapporto di fine intervento*".
3. Per il servizio di "addestramento sulla fornitura", in accordo con quanto previsto nel paragrafo 2.3.6 del Capitolato Tecnico, laddove l'Amministrazione Contraente acquisti il servizio di addestramento direttamente sulla piattaforma di e-Procurement, il Fornitore è tenuto a inviare una "*Lettera di presa in carico del servizio di addestramento*" comunicando la data di avvio delle attività di addestramento e il relativo programma, pena l'applicazione delle penali di cui al seguito.



4. Riguardo al servizio di manutenzione, per ciascuna delle finestre di erogazione dei servizi di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a prestare il menzionato servizio per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, restando inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione dei servizi selezionata, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell'attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell'Amministrazione e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione stessa.
5. Riguardo al servizio di assistenza da remoto, il Fornitore deve, entro la data di attivazione della Convenzione di cui al precedente art. 5, comma 1, pena l'applicazione delle penali di cui al seguito, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante il servizio secondo le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2.3.4 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore è inoltre tenuto a rendere noti, alla data della stipula, il numero telefonico (con costo a carico del destinatario, ovverosia, un numero verde), il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati.
6. A ciascuna richiesta di manutenzione e di supporto specialistico verrà assegnato un numero progressivo del ticket (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato via email all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente a data e ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
7. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 30 giorni solari dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni per via telematica, secondo le modalità innanzi specificate, riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
 - la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;



- la data di Consegna, ove prevista;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
8. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
9. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato digitale o, se richiesto dall'Amministrazione, in formato cartaceo, relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio delle forniture/servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato C.
2. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 8, fatto salvo quanto di seguito indicato:
 - a) i corrispettivi relativi al servizio manutenzione sono dovuti al termine di ogni trimestre di erogazione del servizio;
 - b) il corrispettivo relativo al servizio di addestramento sulla fornitura, a seguito dell'esito positivo della verifica e valutazione sull'andamento dei corsi, quindi a decorrere dalla data riportata nel "*Verbale di erogazione del Corso*", così come stabilito nel Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le scadenze stabilite nel precedente comma e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi



decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma 3, laddove l'Amministrazione Contraente abbia contrattualizzato un servizio di manutenzione e richiesto altresì il supporto specialistico, in relazione al servizio di supporto specialistico è facoltà del Fornitore emettere un'unica fattura, contestuale a quella relativa al servizio di manutenzione nel relativo periodo di riferimento, che include il consuntivo delle attività di supporto specialistico svolte.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari su conti correnti indicati nell'area "documentazione" relativa alla Convenzione in oggetto sul portale www.acquistinretepa.it. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata – nel caso di ordinativi che abbiano ad oggetto la fornitura - per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura, ovvero, nel caso di ordinativi che abbiano oggetto servizi, pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per



iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD)) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.

ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, nell'ipotesi di ritardo



e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, o nell'Offerta Tecnica, se migliorativi, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica se migliorativa e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio o la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica se migliorativa e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 9 comma 7, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio



del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'0,3 per mille del corrispettivo complessivo dell'ordinativo di fornitura per il quale sia stata prevista la nomina a Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 14.

6. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,3 per mille del corrispettivo complessivo dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 14.
7. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
8. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 19 oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

Resta inteso che l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 19 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 13 GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Consip S.p.A. con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 15/10/2021 dalla società Elba Assicurazioni Spa avente n. 1817200 di importo pari ad Euro 83.200 = (ottantatre miladuecento/00).
2. La garanzia di cui al precedente comma copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico



e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.

In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 15/10/2021 dalla società Elba Assicurazioni Spa avente n. 1817370 di importo pari ad Euro 1.696.767,62= (umilionesecentonovantaseimilasettecentosessantasette/62) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia di cui al comma precedente copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia stessa per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura



dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante, in caso di errore, un'integrazione.

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il Garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
16. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni Spa in data 15/10/2021 e avente n. 1817212 pari ad un importo di Euro 9.400,00= (novemilaquattrocento/00).



17. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive, salvo che le medesime non siano già nella disponibilità di Consip ai sensi del comma 3 dell'art. 7 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) la risoluzione di un OdF comunicato alla Consip S.p.A. dall'Amministrazione Contraente in seguito a quanto previsto nell'art. 8 comma 8;
 - b) l'esito negativo delle verifiche effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) la mancata attivazione del servizio di assistenza da remoto che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - d) la mancata osservanza, da parte del Fornitore, di quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 4;
 - e) il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali;
 - f) il mancato aggiornamento della componente software/firmware soggetta a un malfunzionamento di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza direttamente o in seguito a segnalazione di un'Amministrazione contraente, secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.5 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, allegato G alla presente Convenzione, che devono intendersi qui integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali nonché alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 27 novembre 2019, causa C-402/18, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: montaggio apparati, lavori accessori, attività di manutenzione per una quota pari al 40% dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16 RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2

- ID 1949



1. Il Responsabile del Servizio Generale nonché i Responsabili del Servizio Regionale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione per quanto di rispettiva competenza in ragione di quanto stabilito al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico, sono i referenti responsabili nei confronti della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nell'ambito della Convenzione medesima.

ARTICOLO 17 FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà essere esonerato dal fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale offerti nell'ambito della procedura di gara o delle successive evoluzioni tecnologiche di cui all'articolo che segue, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuta "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione di "fuori produzione" in originale o copia conforme resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza - nel prodotto offerto in sostituzione - di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
- c) le schede tecniche, attestanti il possesso delle funzionalità e caratteristiche minime e migliorative dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale offerto in sostituzione, provenienti dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o dei componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma punti sub a) e b), Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica tecnica, Consip S.p.A. potrà:

- a) procedere all'analisi delle schede tecniche di cui al precedente comma 1 punto sub c). Ai fini della verifica potrà essere richiesta da Consip S.p.A. ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea per comprovare le funzionalità e caratteristiche minime e migliorative del prodotto offerto in sostituzione. Successivamente all'analisi delle schede tecniche, in caso Consip S.p.A. lo ritenga necessario ai fini della verifica, potrà essere inoltre richiesta la messa a disposizione del prodotto come previsto nel successivo punto b);
- b) indipendentemente dalla presentazione delle schede tecniche di cui al comma 1 punto sub c), chiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla



relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione al Fornitore, con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18 EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. circa l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti”, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, dovranno possedere funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale o copia conforme resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. Contestualmente alla predetta dichiarazione il Fornitore dovrà inviare alla Consip S.p.A. le schede tecniche, attestanti il possesso delle funzionalità e caratteristiche minime e migliorative del prodotto “evoluto”, provenienti dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
3. All’esito dell’analisi della dichiarazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui al comma 2 del precedente articolo 17, alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi della dichiarazione di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto precedentemente fornito con quello “evoluto”.

ARTICOLO 19 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite

Classificazione del documento: Consip Public



la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici



relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. *dprpaconsip@postacert.consip.it* la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del



D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 21/04/2022

CONSIP S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: ArubaPEC EU Qualified
Validità: dal 28/04/2021 al 28/04/2024
Firma digitale: n. WSREF-4625225671337

IL FORNITORE
Sicuritalia Ivri Spa
Roberto Giovanni Iervolino
C.F.: RVLGNN69H07F205X
Certificatore: Infocert
Validità sino al 06/10/2023



Firma digitale: n. seriale 20306712

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati); Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Modalità di attivazione della fornitura); Articolo 8 (Consegna, Attivazione, Verifica di conformità e Accettazione), Articolo 9 (Servizi connessi e livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 21/04/2022

IL FORNITORE
Sicuritalia Ivri Spa
Roberto Giovanni Iervolino
C.F.: RVLGNN69H07F205X
Certificatore: Infocert
Validità sino al 06/10/2023
Firma digitale: n. seriale 20306712